

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(DE MITA)

e dal Ministro dell'Interno

(GAVA)

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

(VASSALLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 MAGGIO 1989

Conversione in legge del decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157,
recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle
commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 1° febbraio 1989, n. 30, che dispone la costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate di esse, ha apportato modifiche alla disciplina del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, istituendo, in luogo delle preture di mandamento, le preture circondariali e le sezioni distaccate della pretura circondariale.

La disciplina delle commissioni elettorali mandamentali e delle relative sottocommissioni, contenuta nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20

marzo 1967, n. 223, presupponeva la esistenza delle preture mandamentali; poichè con il 1° maggio 1989 vengono costituite le preture circondariali, si rende necessario modificare detta normativa.

In attesa di tale revisione occorre assicurare immediatamente il proseguimento delle funzioni delle commissioni elettorali mandamentali e delle relative sottocommissioni che hanno rilievo insostituibile sia nel campo della tenuta e revisione delle liste degli elettori, sia nel campo della presentazione delle candidature per le elezioni locali, sia per il regolare

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

procedimento di ogni elezione; spetta infatti alle commissioni elettorali mandamentali trasmettere ai sindaci le liste elettorali di sezione per qualsiasi tipo di elezione, ivi compresa quella dei rappresentanti italiani al Parlamento europeo (articolo 29 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e articolo 51 della legge 24 gennaio 1979, n. 18).

Si ravvisa, altresì, la necessità di introdurre norme in ordine alla sostituzione di quei magistrati che, essendo stati trasferiti ad altra

sede o addetti ad altro ufficio, non possono continuare a presiedere le suddette commissioni elettorali.

Ciò stante si ritiene necessario ed urgente ricorrere alla decretazione d'urgenza per assicurare il regolare svolgimento delle varie consultazioni in corso.

* * *

L'accluso decreto viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento, ai fini della sua conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, recante disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali.

Decreto-legge 2 maggio 1989, n. 157, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 2 maggio 1989.

Disposizioni per il funzionamento provvisorio delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 30, concernente la costituzione delle preture circondariali e nuove norme relative alle sezioni distaccate;

Considerato che la predetta legge produce effetti in ordine alle funzioni ed alla composizione delle commissioni e sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, recante approvazione del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare, nell'immediato, la funzionalità delle predette commissioni e sottocommissioni, in vista delle prossime elezioni del Parlamento europeo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 aprile 1989;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'elettorato attivo, in deroga alla legge 1° febbraio 1989, n. 30, le commissioni e le sottocommissioni elettorali mandamentali, costituite a norma del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, continuano ad esercitare le loro funzioni nella attuale composizione. Nel caso di tramutamento ad altra sede o ad altro ufficio del magistrato che le presiede, con decreto del presidente della corte d'appello, si provvede alla sostituzione con altro magistrato in servizio presso la pretura circondariale, ovvero presso il tribunale se si tratta della commissione elettorale mandamentale o delle sottocommissioni aventi sede nel capoluogo del circondario.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 maggio 1989.

COSSIGA

DE MITA - GAVA - VASSALLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI